

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 dicembre 2024, n. 630 **Rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. relativo alla "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 s.m.i., ubicata in Barletta (BT) alla Via Andria n. 192. Dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 111 del 28/03/2018, confermato con D.D. n. 155 del 25/06/2020.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore del Servizio Accreditamenti e Qualità nonché del Funzionario Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che: *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della*

sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;

- *all’art. 7, comma 5 che: “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”.*

Il R.R. n. 9 del 8 luglio 2016 ad oggetto *“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”*, e s.m.i. individua le strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tra le quali, all’art. 6, la *“Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/03/2018 la scrivente Sezione ha determinato, tra l’altro, *“(…) di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in Barletta alla Piazza plebiscito nn. 34-35, con la precisazione che:*

- *il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” trasmesse con nota prot. n. 2147 del 07/11/2017; (...)*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 25/06/2020 la scrivente Sezione ha determinato, tra l’altro, *“(…) di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/3/2018, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007) rettificando l’ubicazione in via Andria n. 192, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell’11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione; (...)*.

Con nota prot. n. 4631 del 07/10/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14070 del 14/10/2021, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa Onlus (nel seguito, “Consorzio Metropolis”), ha chiesto il rilascio, con unica istanza ex artt. 24, comma 2 e 25, comma 1 della L.R. 9/2017 s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura in oggetto e ha dichiarato, ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che:

“(…)

- a. accetta il pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’articolo 8- quinquies, comma 1, lettera d), del dlgs 502- 1992*
- b. è adottato un programma interno di verifica e promozione della qualità dell’assistenza di cui si allega copia,*

- c. *la struttura è funzionale rispetto agli indirizzi di programmazione regionale secondo il fabbisogno assistenziale individuato all'atto di autorizzazione,*
- d. *non sussistono condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, nonché di associati e soci titolari,*
- e. *sono rispettati gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed integrativa.*

Al fine del completamento della domanda si forniscono, come da Regolamento, i seguenti allegati:

1. *domanda di autorizzazione all'esercizio - Modello AutEserc1*
2. *istanza di accreditamento - Modello AccredIst;*
3. *segnalazione certificata di inizio attività;*
4. *segnalazione certificata di agibilità;*
5. *dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea del Responsabile sanitario e documentazione attestante il possesso dei titoli;*
6. *relazione di un programma interno di verifica e promozione della qualità dell'assistenza,*
7. *dichiarazione assenza di condanne penali definitive e rispetto degli obblighi retributivi e contrattuali.*
8. *dichiarazione circa gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed integrativa;*
9. *dichiarazione sostitutiva relativa al personale;*
10. *titolo di godimento;*
11. *dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi;*
12. *relazione attestante le barriere architettoniche;*
13. *relazione sui requisiti strutturali e tecnologici generali Rif. A.02 BURP regione Puglia n. 7 suppl del 14.01.2005;*
14. *determinazione di verifica di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia;*
15. *atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Barletta (BT)*
16. *dichiarazione di non versare in nessuna delle situazioni di decadenza indicate dall'art. 9 del R.R. 9/2017;*
17. *Fase plan del manuale di accreditamento."*

Con nota prot. n. 15561 del 12/12/2022 ad oggetto *"Domanda di Autorizzazione all'esercizio e Istanza di Accreditamento della Comunità residenziale socio-educativa- riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, sita in Barletta (BT) alla via Andria, 192". Richiesta integrazione documentale.*" la scrivente Sezione:

"(...) atteso che con la sopra richiamata istanza di autorizzazione ed accreditamento, prot. n. 4631 del 7/10/2021, la S.V. ha dichiarato che "Al momento dell'apertura sarà presentata apposito organigramma e UNILAV, e comunicata la Cooperativa consorziata affidataria del servizio. Ogni cambiamento sarà preventivamente comunicato.";

atteso altresì che con nota prot. AOO 005/2823 del 14/4/2022 (...), la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

- *in relazione alle strutture sanitarie (con particolare riferimento a: strutture di riabilitazione psichiatrica di cui al R.R. n. 7 /2002; strutture per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza di cui al R.R. n. 14/2014; comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato di cui al R.R. n. 18/2014) già accreditate e/o autorizzate all'esercizio, ed alle strutture sociosanitarie (di cui al R.R. n. 4/2019 ed al R.R. n. 5/2019) già autorizzate al funzionamento per le quali il Consorzio Metropolis ha richiesto l'accredimento e/o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, si invita il legale rappresentante di "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. Onlus a rimediare alla dissociazione tra il soggetto titolare dell'accredimento e/o dell'autorizzazione*

all'esercizio ed il soggetto gestore dell'attività sanitaria entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica della presente, tramite:

- *l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture de quibus;*
- *oppure, tramite cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria o sociosanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività;*
- *in relazione alle strutture sanitarie (in particolare, oltre alle tipologie di strutture sopracitate, anche i Centri per l'Autismo di cui al R.R. n. 9/2016) per le quali, alla data di notifica della presente, è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. Onlus, si invita il legale rappresentate del medesimo Consorzio a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tramite:*
- *l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata. del personale in organico presso le strutture autorizzate;*
- *oppure, tramite cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività.*

Si precisa, inoltre, che in relazione alle sopra prospettate fattispecie, in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi secondo le modalità sopra precisate entro i termini anzidetti, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alle strutture accreditate, un termine per l'eliminazione della carenza in ordine al possesso dei requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accreditamento e/o (previa sospensione e assegnazione di un ulteriore termine per la rimozione delle carenze) dell'autorizzazione all'esercizio."

Rilevato dunque, tra l'altro, che in particolare (la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al sopra riportato art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 concernente) il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, pur potendo essere coerente anche con la presenza di contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva o di proposte di impegno all'assunzione/alla contrattualizzazione, anziché di contratti di lavoro già perfezionati, non può peraltro prescindere dalla circostanza che al momento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività (e, quindi, della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) sia già individuato l'Ente che dovrà gestire la medesima attività e che, pertanto, di fatto, deve già garantire il possesso effettivo dei suddetti requisiti;

precisato che in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e/o accreditamento già rilasciati e per i procedimenti autorizzativi e di accreditamento in corso di istruttoria a seguito delle istanze presentate dal Consorzio Metropolis sarà richiesta la medesima documentazione di cui nel seguito;

si invita la S.V. ad integrare l'istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento prot. n. 4631 del 7/10/2021, inoltrata con Pec di pari data, trasmettendo:

- *alla scrivente Sezione*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della società Cooperativa - già consorziata - che gestirà la struttura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza delle condanne ex art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della società Cooperativa - già consorziata – che gestirà la struttura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza delle condanne ex art. 20, comma 2, lett. e), della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
 - *copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/ alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso la struttura di Barletta - Via Andria n. 192;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso la Comunità residenziale ex art. 6 R.R. n. 9/2016 e s.m.i. di Barletta - via Andria n. 192 in iter di autorizzazione e accreditamento;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della società Cooperativa – già consorziata – che gestirà la struttura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso la Comunità residenziale ex art. 6 R.R. n. 9/2016 e s.m.i. di Barletta – via Andria n. 192 in iter di autorizzazione e accreditamento;*
- *alla scrivente Sezione altresì documentazione dalla quale risulti l'iscrizione del responsabile Sanitario indicato, presso l'albo provinciale di competenza (BT) ovvero, copia della comunicazione all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di BT, ai sensi della nuova formulazione del comma 536 dell'art. 1 della legge Finanziaria n. 145 del 30/12/2018 (n.d.r. in vigore dal 1° febbraio 2022) che così recita: “Le Strutture Sanitarie Private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico”;*
 - *alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.OTA - Aress Puglia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dalla S.V. e dal legale rappresentante della società Cooperativa – già consorziata - che gestirà la struttura, con allegata copia di valido documento di identità di ciascun legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici (limitatamente alla fase di “Plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019) di cui alla relativa griglia di autovalutazione, debitamente compilata, che dovrà essere ritrasmessa insieme alla suddetta dichiarazione sostitutiva.”.*

In riscontro alla prefata nota prot. n. 15561 del 12/12/2022, con PEC del 27/03/2023 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha trasmesso la nota ad oggetto “*Domanda di Autorizzazione all'esercizio e Istanza Accreditamento della Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, sita in Barletta (BT) alla via Andria, 192. Riscontro prot. 15561 del 12.12.2022.*”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5192 del 29/03/2023, allegando, tra l'altro, l'autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto, con indicazione del debito orario garantito “*per ciascun prossimo dipendente (...) presso la Comunità Riabilitativa per l'autismo di Barletta nell'iter di autorizzazione e di accreditamento*”.

Con nota prot. n. 500531 del 14/10/2024 avente ad oggetto “*METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS*” – Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8. Comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle

autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento istituzionale ex art. 7 L.N. 241/1990 e preavviso di rigetto delle autorizzazioni in corso di procedimento ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e s.m.i. in ordine agli artt. 3 comma 3 lett. b) e c), 14 commi 2, 3, 6, 7 e 26 L.R. 2 maggio 2017, n. 9.", la scrivente, fra l'altro, comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale avanzata dal medesimo Consorzio in ordine alla "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 s.m.i., ubicata in Barletta (BT) alla Via Andria n. 192.

Nella specie, la scrivente Sezione "(...) Richiamate (...) le acquisizioni istruttorie nelle more intervenute con riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti organizzativi del Consorzio Metropolis in ordine a tutte le strutture individuate con separato allegato e, in particolare, agli atti relativi all'elenco del personale addetto ai servizi di assistenza sanitaria in organico presso le singole strutture facenti capo al Consorzio, al relativo inquadramento contrattuale, alla specifica formazione, al debito orario di lavoro garantito, alla qualifica e alle mansioni svolte dalle singole unità di personale;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE

A seguito di ricognizione interna e verifiche in ordine alle strutture facenti capo a: "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" (d'ora in avanti Consorzio) – Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8, è emerso un significativo scollamento fra l'attendibilità intrinseca dei dati relativi ai requisiti organizzativi – minimi e specifici previsti dai R.R. n. 4 e 5/2019, 7/2002, 14 e 18/2014 – e quanto estrinsecamente auto-dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 dal medesimo Consorzio, in punto di personale effettivamente in organico, mansioni e qualifiche, debito orario complessivo, tipologia e inquadramento contrattuale e strutture di rispettiva assegnazione.

Dato atto altresì che, le verifiche interne sinora occorse hanno dato conto di gravi e plurime violazioni delle previsioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro del personale previste dall'art. 4 co. 2 d.lgs. n. 66/2003 e dal CCNL per il personale medico e di comparto che, ove corroborate nell'ambito dell'istruendo procedimento amministrativo, legittimerebbero la scrivente ad adottare i conseguenziali provvedimenti amministrativi in autotutela, nonché "a cascata" l'irrogazione di sanzioni amministrative e, da ultimo, il recupero delle somme indebitamente versate a fronte di prestazioni di personale medico mai assunto e mai reso, fatte pur sempre salve eventuali ulteriori forme di responsabilità (civile e penale).

(...)

Ebbene, come anticipato ut supra, nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e accertamento della sussistenza e permanenza in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio e/o accreditamento istituzionale che la L.R. n. 9/2017 rimette alla scrivente, anche per il tramite dei competenti Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. territoriali, è stato registrato, in relazione a un numero consistente di personale, un significativo sfioramento dell'orario di lavoro settimanale auto-dichiarato, in violazione dei limiti settimanali previsti ex lege dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, restando impregiudicati gli esiti di ulteriori verifiche, si annovera allo stato attuale la sovrabbondanza oraria settimanale per un numero di 77 risorse umane (v. allegato B) collocato sulle strutture meglio articolate e dettagliate nel medesimo allegato B).

Nondimeno, l'emersione del dato relativo alla sovrabbondanza oraria coinvolge indiscriminatamente sia il personale medico, sia quello di comparto, per estendersi financo a figure professionali di rilievo quali i Responsabili sanitari e/o i Direttori delle strutture attenzionate.

(...)

In relazione a quanto sopra, pertanto, rilevato:

- che le circostanze di cui in narrativa appaiono *ictu oculi* come gravissime inadempienze, ai sensi degli artt. 3 comma 3 lettere b) e c); 14 commi 2, 3 e 14 e 26 commi 1 e 2 della L.R. 2 maggio 2017, n. 09;
- che è necessario procedere ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

Tutto ciò premesso, la scrivente Sezione, poste:

- le carenze emerse rispetto ai requisiti organizzativi - minimi e specifici - previsti dai R.R. 4 e 5/2019;

7/2002; 14 e 18/2014;

- l'inosservanza del limite orario di lavoro settimanale del personale, così come prescritto dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 sub specie di sovrabbondanza oraria inesigibile dalle medesime unità di personale che lascia propendere per l'inverosimiglianza e inattendibilità dei dati autodichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
- la recidivanza e la pervicacia con cui i predetti dati nominativi di personale sono stati resi nelle prefate autocertificazioni;
- (...)"

ha comunicato:

"con riferimento alle strutture del Consorzio di cui agli All. C) e D) in relazione all'All. B), in punto di dettaglio del debito orario complessivamente imputabile alle singole unità di personale autocertificato in organico: (...)

- *ex art. 10 bis L. 241/1990, il preavviso di rigetto dei procedimenti relativi alle istanze di esercizio e/o accreditamento ex L.R. 9/2017, pendenti in capo a Consorzio in ordine alle strutture di cui all'All. E), assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni – ex art. 10 bis L. 241/1990. (...). "*

Con nota prot. n. 550174 del 08/11/2024 ad oggetto *"Aggiornamento delle risultanze di debito orario e nuovi preavvisi di rigetto a carico del Consorzio METROPOLIS di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" - Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8 di cui alla "Comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento istituzionale ex art. 7 L.N. 241/1990 e preavviso di rigetto delle autorizzazioni in corso di procedimento ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e s.m.i. in ordine agli artt. 3 comma 3 lett. b) e e), 14 commi 2, 3, 6, 7 e 26 L.R. 2 maggio 2017, n. 9." del 14.10.2024 (Rif. ns. prot. n. 500531).*" la scrivente Sezione ha rappresentato al legale rappresentante del Consorzio Metropolis quanto di seguito riportato: *"Gli sviluppi ispettivi occorsi a seguito del richiamato avvio di procedimento hanno dato conto di un aggravio a Vs. carico in punto di debito orario del personale originariamente oggetto di contestazione, investendo altresì tre nuove strutture che vengono per l'effetto aggiunte in calce a quelle già presenti nell' All. E) trasmesso in data 14.10.2024. (...). Nel dettaglio, quindi, pur dovendosi qui intendere richiamate tutte le argomentazioni e le deduzioni occorse con la richiamata Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n. prot. 500531 del 14.10.2024, tenuto conto degli intervenuti aggiornamenti istruttori, con la presente si comunica che:*

-come anticipato ut supra, nell'ambito delle ulteriori attività di monitoraggio, verifica e accertamento della sussistenza e permanenza in capo alle strutture sanitarie e socio- sanitarie autorizzate all'esercizio e/o accreditamento istituzionale che la L.R. n. 9/2017 rimette alla scrivente, anche per il tramite dei competenti Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. territoriali, è stato registrato, in relazione a un numero consistente di personale, un significativo aggiornamento dello sfioramento dell'orario di lavoro settimanale autodichiarato, in violazione dei limiti settimanali previsti ex lege dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, restando impregiudicati gli esiti di ulteriori verifiche, si annovera allo stato attuale la sovrabbondanza oraria settimanale per un numero non più soltanto ristretto a 77 unità di personale collocato sulle strutture meglio articolate e dettagliate in allegato, bensì di un numero complessivo di unità ben superiore, ossia di 96 soggetti (v. All. B aggiornato).

Nondimeno, l'emersione del dato relativo alla sovrabbondanza oraria coinvolge indiscriminatamente sia il personale medico, sia quello di comparto, per estendersi financo a figure professionali di rilievo quali i Responsabili sanitari e/o i Direttori delle strutture attenzionate.

Pertanto, nel riportarsi alle risultanze di cui agli allegati aggiornati e nello specifico all' All. B), che documenta lo sfioramento orario settimanale in relazione alle singole unità di personale a seconda delle strutture ove "risulterebbero" incardinate, le ulteriori verifiche occorse hanno fatto emergere in aggravamento:

Tutto ciò premesso, la scrivente Sezione, poste:

- le carenze emerse rispetto ai requisiti organizzativi - minimi e specifici - previsti dai R.R. 4 e 5/2019; 7/2002; 14 e 18/2014;
- l'inosservanza del limite orario di lavoro settimanale del personale, così come prescritto dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 sub specie di sovrabbondanza oraria inesigibile dalle medesime unità di personale che lascia propendere per l'inverosimiglianza e inattendibilità dei dati autodichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
- la recidivanza e la pervicacia con cui i predetti dati nominativi di personale sono stati resi nelle prefate autocertificazioni;" e "Nel richiamare integralmente tutte le ragioni, osservazioni, argomentazioni e deduzioni dedotte nella richiamata comunicazione di avvio del procedimento del 14.10.2024 n. prot. 500531, nonché della parte dispositiva della stessa (...)" ha disposto, altresì
- l'assegnazione di un ulteriore termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in ordine agli aggiornamenti richiamati in narrativa ed evidenziati in allegato;
- ex art. 10 bis L. 241/1990, il preavviso di rigetto dei procedimenti relativi alle istanze di esercizio e/o accreditamento ex L.R. 9/2017, pendenti in capo a Consorzio in ordine alle seguenti ulteriori strutture (inglobate nell'aggiornato Ali. E), assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni - ex art. 10 bis L. 241/1990:

(...)"

Con nota prot. n. 565604 del 18/11/2024 ad oggetto "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" – Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8. Nota "a chiarimenti" (post comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento istituzionale ex art. 7 L.N. 241/1990 e preavviso di rigetto delle autorizzazioni in corso di procedimento ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e s.m.i. in ordine agli artt. 3 comma 3 lett. b) e c), 14 commi 2, 3, 6, 7 e 26 L.R. 2 maggio 2017, n. 9.) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA SERVIZIO ACCREDITAMENTO E QUALITA' PROT. 541492/2024 DEL 05.11.2024 – RISCONTRO" la ASL BT ha comunicato alla scrivente Sezione, tra l'altro, che "PER LE STRUTTURE COMUNITA' RIABILITATIVA PER AUTISMO - BARLETTA – VIA ANDRIA 192 (...) il legale rappresentante non ha trasmesso alcuna documentazione". vista la sentenza n. 00554/2024 REG. RIC. trasmessa il 22/11/2024 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 578558 del 22/11/2024 con la quale il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione II ha, tra l'altro, ordinato alla Scrivente "di determinarsi con provvedimento espresso sull'istanza del Consorzio ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza";

Atteso che:

- con la prefata nota prot. n. 500531 del 14/10/2024 la Scrivente ha comunicato, tra l'altro, il "preavviso di rigetto **dei procedimenti relativi alle istanze di esercizio e/o accreditamento ex L.R. 9/2017, pendenti in capo a Consorzio Metropolis in ordine alle strutture di cui all'Ali. E),"** assegnando, altresì, "un termine di **10 giorni** per la presentazione di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni – ex art. 10 bis L. 241/1990. (...).";
- con successiva nota del 21/10/2024 acquisita al prot. interno n. 514968/2024 del 22.10.2024 avente ad oggetto le controdeduzioni relative al preavviso di rigetto e la richiesta di archiviazione del procedimento, il Consorzio argomentava in modo del tutto generico in ordine alle contestazioni in punto di insussistenza dei requisiti organizzativi minimi ex l. r. n. 9 /2017 relativamente alla struttura *de qua*;
- nella specie, il Consorzio si limitava a contestare i dati relativi alle sovrapposizioni orarie effettuate dalla scrivente in ordine alle strutture facenti capo a Metropolis, sostenendo in linea generale che gli autodichiarati elenchi di personale forniti con riferimento alle strutture oggetto di istanza di autorizzazione all'esercizio, non rifletterebero un dato attuale, bensì una possibilità meramente potenziale di messa a disposizione per il futuro di quel personale da assumere nella singola struttura;

- viepiù che, il Consorzio *de quo* con pec del 19.10.2024 presentava per il tramite del proprio difensore istanza di accesso agli atti del procedimento, chiedendo al contempo di poter differire il termine di 10 giorni per le controdeduzioni alla data di effettiva ricezione della documentazione;
- quest'ultima, a seguito di rituale versamento dei diritti di segreteria, veniva ostesa telematicamente con pec del 08.11.2024;
- al rinnovato termine, non seguivano purtuttavia ulteriori osservazioni/controdeduzioni da parte del Consorzio né durante i 10 giorni successivi, né dopo questi ultimi;
- nondimeno, a seguito di specifica richiesta e di numerosi solleciti da parte dell'Asl BAT, il Consorzio *de quo* non si premurava di fornire all'Asl Bat - incaricata dalla scrivente di verificare la sussistenza dei requisiti organizzativi- documentazione utile a comprovarne l'esistenza;
- in particolare, con riferimento al possesso del capitale umano necessario all'esercizio richiesto, nessuna documentazione giungeva alla scrivente e/o all'Asl in ordine ai contratti di lavoro o contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rappresentata dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso la struttura di Barletta - Via Andria n. 192 Unilav e/o contratti giungeva all'Asl Bat e alla scrivente;
- nel merito delle generiche controdeduzioni, il Consorzio si limitava poi a ritenere erronee le osservazioni operate dalla scrivente in fase di avvio del procedimento di revoca e accreditamento delle autorizzazioni in ordine alla ridondanza del personale, sostenendo che per quanto concerne le strutture di cui all'All. E. della comunicazione di avvio (ossia quelle sub procedimento di autorizzazione), esse non necessiterebbero di una effettiva congruenza in termini di sussistenza dei requisiti alla data dell'autodichiarazione, attesa da un lato l'inoperatività di tali strutture e dall'altro la circostanza per cui l'atto di notorietà, secondo la lettura che il Consorzio darebbe al disposto della l.r. n. 9/2017, terrebbe conto esclusivamente del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura e non già dei nominativi personali dei lavoratori;
- di qua, l'impossibilità per la Regione di tener conto dei nominativi pur dichiarati nell'ambito del conteggio complessivo del personale incardinato presso il Consorzio Metropolis ai fini del computo delle ridondanze di personale nelle diverse strutture.

- Ebbene, è evidente il malgoverno del Consorzio rispetto all'interpretazione della normativa vigente, atteso che la ricostruzione ermeneutica fatta in sede di controdeduzioni esautora di senso il contenuto di tali comunicazioni "privilegiate" nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento istituzionale di cui alla l. r. n. 9/2017;
- sul punto si obietta infatti che la normativa vigente, così come attuata dagli uffici della scrivente, prevede che in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio, l'istante debba provare di possedere i requisiti organizzativi mediante un'autodichiarazione che ne attesti un effettivo possesso (non quindi meramente potenziale e incerto);
- tale circostanza depone per l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale del Consorzio con riferimento alla struttura in oggetto, atteso che, come si vedrà più avanti, dagli atti risultano molteplici sovrabbondanze (*rectius*, coincidenze) orarie per talune unità operative (fra cui il responsabile sanitario) contestualmente in diverse strutture;
- con riferimento alla struttura di cui in narrativa, in particolare, le ridondanze riguardano il personale che di seguita si riporta:
 1. ...omissis...
 2. ...omissis...
 3. ...omissis...
 4. ...omissis...
- difatti, non avendo mai dedotto o specificato o prodotto diversa e/o successiva documentazione,

neppure in sede di controdeduzioni, la scrivente ha preso atto di quanto autodichiarato dal Consorzio in data 27.03.2023, da cui allo stato il personale individuato per la struttura in oggetto è quello riportato nel successivo quadro sinottico

ANAGRAFICA DIPENDENTI	QUALIFICA	P.T./F.T.	H/S	RAPPORTO DI LAVORO
...omissis...	RESP. SANITARIO	P.T.	4	COLL. PROFESSIONALE
...omissis...	NEUROPSIC. INFANT.	P.T.	4	COLL. PROFESSIONALE
...omissis...	PSICOLOGO	P.T.	6	DIPENDENTE
...omissis...	INFERMIERE	P.T.	6	DIPENDENTE
...omissis...	ED. PROFESS.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	ED. PROFESS.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	ED. PROFESS.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	ED. PROFESS.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	ED. PROFESS.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	TECNICO RIAB. PSICH.	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	PSICOLOGO	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	OSS	F.T.	38	DIPENDENTE
...omissis...	OSS	F.T.	38	DIPENDENTE

- tale fotografia, come detto, risulta essere quella scaturente dall'autocertificazione versata da ultimo

agli atti della scrivente che non è stata mai oggetto di aggiornamento da parte del rappresentante legale, con l'effetto che la scrivente non può che tenerne conto ai fini delle verifiche in ordine alla verosimiglianza del dato ed alla sua attendibilità intrinseca;

- dalle risultanze, in particolare, emerge che il legale rappresentante del Consorzio avrebbe autodichiarato il possesso attuale dei requisiti organizzativi, sub specie di attuale disponibilità di tale personale a prestare la propria opera lavorativa presso la struttura in analisi;
- vi è infatti che i modelli utilizzati per l'autocertificazione dei requisiti, così come sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio, recano testualmente quanto segue: *“il sottoscritto Luigi Paparella nato a (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante della Società Metropolis Cons. Coop. Soc. Onlus titolare della struttura edotto delle conseguenze penali di cui all'art. 76 DPR. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le unità di personale sotto citate sono impegnate presso la struttura Comunità Riabilitativa per l'autismo di Barletta con i titoli, per le qualifiche, le mansioni e il tempo di lavoro cadauna indicato. Dichiara inoltre che il debito orario indicato nell'elenco per ciascun prossimo dipendente è garantito presso la Comunità Riabilitativa per l'autismo di Barletta nell'iter di autorizzazione e accreditamento”*;
- com'è evidente, lo stesso tenore testuale dell'autodichiarazione smentisce a monte l'impostazione del Consorzio volta a sostenere che i requisiti autodichiarati siano una rappresentazione meramente potenziale e non attuale del personale in disponibilità del Consorzio, atteso che il legale rappresentante autocertifica puntualmente nominativi, qualifiche, debiti orari e mansioni del personale, assumendo che questo sia impegnato presso la struttura in oggetto per il monte ore indicato;
- nondimeno, lo stesso Consorzio non si premura di corroborare documentalmente la propria impostazione, posto che anche accedendo a una interpretazione *in bonis* della normativa in materia di requisiti organizzativi che consenta di ritenere autocertificabili dati non già attuali, bensì meramente potenziali di disponibilità di personale, il Consorzio stesso si è badato bene dal fornire documenti e/o atti comprovanti quanto autodichiarato;
- difatti, in sede di controdeduzioni, il Consorzio non ha giustificato la coincidenza oraria del personale così come risultante dalle verifiche ispettive interne effettuate dalla scrivente, né si è premurato di documentare:

1. l'effettiva messa in disponibilità, presso la struttura in oggetto, del personale già impiegato in altre strutture del Consorzio (ordine di destinazione interno con collocazione delle unità presso la struttura riabilitativa di cui all'oggetto);
2. l'atto di accettazione di detto personale a trasferirsi dalla originaria sede di lavoro e a prestare la propria opera lavorativa presso la struttura in oggetto (non risulta alcun documento in tal senso espressamente sottoscritto anche dal personale o il contratto lavorativo da cui risulti tale circostanza);
3. l'avvenuta sostituzione di tale personale con nuove unità di pari livello, qualifiche e mansioni presso la struttura di origine (da cui il Consorzio ha attinto quindi il requisito organizzativo per poi destinarlo nella struttura di nuova apertura), onde dimostrare la permanenza dei requisiti previsti anche nelle strutture già attive.

Ebbene, le risultanze istruttorie hanno invero documentato una realtà di fatto molto diversa da quella autocertificata dal Consorzio, che rende **–per le ragioni che si vanno a esplicitare–** prive di verosimiglianza alcuna le affermazioni rese in sede di atto sostitutivo di notorietà.

RISULTANZE ISTRUTTORIE, SOVRABBONDANZE ORARIE E COINCIDENZE DI PERSONALE NELLA STRUTTURA “COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO- EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” EX ART. 6 DEL R.R. N. 9 DEL 08/07/2016 S.M.I., UBICATA IN BARLETTA (BT) ALLA VIA ANDRIA N. 192.

- Con riguardo al personale autodichiarato in struttura è emerso difatti che con riferimento a quattro unità si assiste a una recidivanza del dato, in quanto trattasi di risorse già impiegate presso altre

strutture con sostanziale sfioramento del debito orario settimanale verosimilmente erogabile secondo la normativa vigente.

- In particolare, il responsabile sanitario autodichiarato, dott. “...omissis...” risulta già impiegato in altre strutture del Consorzio come da riepilogo di seguito riportato per un totale di 113 ore lavorative settimanali:
 - 8 ore, 4 ore con la qualifica di Responsabile sanitario e 4 di Neuropsichiatra infantile, presso la ...omissis...
 - 4 ore presso la ...omissis...
 - 12 ore presso il ...omissis...
 - 06 ore presso la ...omissis...
 - 06 ore presso il ...omissis...
 - 36 ore presso la ...omissis...
 - 01 ora presso il ...omissis...
 - 14 ore presso il ...omissis...

Il ...omissis... risulta impiegato in altre strutture come da prospetto per un totale di 61.5 ore lavorative settimanali:

- 9.5 ore presso il ...omissis...
- 06 ore, presso la ...omissis...
- 38 ore presso il ...omissis...
- 08 ore presso ...omissis...

La ...omissis... risulta già impiegata come di seguito per un totale di 76 ore settimanali:

- 38 ore presso ...omissis...
- 38 ore presso ...omissis...

Quanto alla ...omissis..., la stessa risulta impiegata in altre strutture come di seguito per un totale di 56 ore settimanali:

- 18 ore presso ...omissis...
- 38 ore presso ...omissis...

Tali emergenze istruttorie, al netto degli ulteriori effetti scaturenti dai profili di inverosimiglianza delle autodichiarazioni rese, depongono inequivocabilmente per l'insussistenza sia attuale sia potenziale dei requisiti minimi organizzativi utili per addivenire all'accoglimento dell'istanza:

- Difatti, il regolamento regionale 9/2016 che rinvia al r.r. 4/2007 in ordine alla “*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*” prevede con riferimento alle Comunità residenziali socio-educative riabilitative dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 57 bis r.r. 4/2007 per uno standard minimo di 16 utenti (così come richiesto in istanza) **un medico specialista in npia/psichiatria per 4 ore settimanali, uno psicologo per 6 ore settimanali, un infermiere per 6 ore settimanali, 5 educatori professionali di cui 1 con funzioni di coordinamento; 2 tecnici di riabilitazione psichiatrica e 2 operatori socio sanitari;**
- Nel caso di specie, quindi, è evidente il deficit organizzativo attesa la carenza:

1. **di un medico psichiatra**, posto che per ...**omissis**... è inverosimile ritenere che possa espletare anche il debito orario necessario presso la Comunità riabilitativa in oggetto, atteso il complessivo numero di ore a settimana da questi esercitato presso il Consorzio (peraltro in otto strutture diverse);
 2. **di un educatore professionale**, atteso che ...**omissis**...risulterebbe impiegata già altrove (...**omissis**...);
 3. **di un tecnico di riabilitazione psichiatrica**, attesa la presenza di un'unica unità in luogo delle due necessarie;
 4. **di un O.S.S.** atteso che ...**omissis**... risulterebbe impiegata altrove (...**omissis**...);
- a tali riflessioni, a cascata, si aggiunge il complessivo quanto inverosimile debito orario autodichiarato dal Consorzio in ordine al...**omissis**... (61,5 ore), ...**omissis**... (76 ore) e ...**omissis**...(56 ore), risorse rispettivamente impegnate e o assegnate contestualmente a diverse strutture (rispettivamente a 4 strutture per il...**omissis**... 2 strutture per la ...**omissis**... e ulteriori 2 strutture per la ...**omissis**..., come da prospetto grafico);
 - invero e come ridetto poc'anzi, gli esiti istruttori non sono stati neppure smentiti da osservazioni o controdeduzioni di sorta, atteso che le scarse osservazioni pervenute originariamente a seguito di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l n. 241/1990 risultano essere state del tutto generiche oltre che non pertinenti alla struttura in oggetto, di cui nulla si dice;
 - nondimeno alcun pregio possono rivestire le interpretazioni che il legale rappresentante fa delle disposizioni normative regionali che regolamentano i procedimenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, posto che le stesse collidono con le storiche prassi applicative della scrivente;
 - non corrisponde a verità infatti che i requisiti richiesti dalla normativa implicano una dichiarazione di mera genericità e futura sussistenza del requisito organizzativo, dato, quest'ultimo, che dev'essere indicato in termini di certezza o quantomeno attendibilità, in quanto tale suscettibile di essere oggetto di autodichiarazione in sede di istanza, onde poter addivenire in tempi utili alla chiusura dell'istruttoria e al provvedimento finale, garantendo di poter destinare il provvedimento autorizzativo a soggetto qualificato, in quanto tale idoneo a erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie agli utenti;
 - si rimarca in linea generale il bene giuridico che tali prestazioni presiedono, ossia l'importanza della salute del cittadino e la necessità per la scrivente di tutelare sempre tale interesse primario mediante la scrupolosa osservanza della normativa vigente che individua i requisiti indefettibili per poter addivenire all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria;
 - oltretutto, ove si ammettessero interpretazioni normative "a geometrie variabili", si dovrebbe per l'effetto intendere che il fabbisogno regionale nel setting assistenziale –come ad esempio quello di cui alla struttura in oggetto- possa essere occupato dal Consorzio *sine die* o comunque sino al discrezionale e futuro reperimento dei requisiti minimi organizzativi da parte di quest'ultimo, atteso che secondo quanto sostenuto dal Consorzio è ben possibile che quest'ultimo autocertifichi un dato meramente potenziale, in attesa di quello futuro ed effettivo;
 - una siffatta impostazione pregiudicherebbe invero l'interesse pubblico alla corretta attuazione della programmazione sanitaria, in linea con i fabbisogni di volta in volta previsti dalla medesima, atteso che, così facendo, l'istanza di autorizzazione all'esercizio spiegherebbe un mero effetto prenotativo del fabbisogno, impedendo a terzi di poter competere sul mercato avendolo il singolo istante già "occupato";
 - oltretutto, una tale impostazione implicherebbe che la scrivente possa autorizzare all'esercizio e/o all'accreditamento istituzionale strutture prive allo stato attuale dei requisiti organizzativi, potendo questi ultimi essere acquisiti a valle dell'atto autorizzativo, con sommo pregiudizio per la certezza degli standard qualitativi e di sicurezza dei pazienti e dei servizi sanitari erogati a questi ultimi;
 - **è evidente pertanto che la logica che presiede la normativa di settore sia del tutto diversa da quella rappresentata dal Consorzio, in quanto indefettibilmente rivolta a consentire che siano autorizzate**

all'esercizio e/o all'accredimento istituzionale unicamente quelle strutture che nel corso dell'istruttoria abbiano documentato inequivocabilmente la sussistenza attuale e certa dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi (e/o ulteriori in caso di rilascio dell'accredimento).

SULLA NEGLIGENZA INFORMATIVA E DOCUMENTALE DEL CONSORZIO METROPOLIS IN ORDINE ALLA RIPROVA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI NELLA STRUTTURA EVIDENZIATA.

- Si premette che dalla presentazione dell'istanza di esercizio ed accreditamento della struttura in oggetto (*id est* 07/10/2021) all'ultima richiesta di integrazione documentale avanzata dalla ASL BT in data 06/11/2024, è trascorso un lasso di tempo tale da consentire al Consorzio Metropolis di trasmettere le integrazioni documentali più volte richieste;
- l'inerzia e la negligenza del Consorzio Metropolis dinanzi alla reiterata mancata trasmissione delle integrazioni documentali più volte richieste, tra l'altro, dalla scrivente Sezione, hanno posto la Scrivente in una condizione di impossibilità di procedere con la definizione dell'iter di autorizzazione ed accreditamento richiesto dal medesimo Consorzio per la struttura in oggetto, attesa la permanenza, allo stato attuale, della carenza di requisiti organizzativi minimi e, di conseguenza, ulteriori di cui al R.R. n. 9/2016 s.m.i. necessari per l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento della struttura *de qua*;
- nondimeno, nessuna specifica controdeduzione è giunta alla scrivente in ordine alla struttura evidenziata, nonostante l'assegnazione di congrui termini con le note prot. n. 500531 del 14/10/2024 e n. 550174 del 08/11/2024;
- viepiù che pur avendo la scrivente sostanzialmente riaperto i termini per controdedurre, così come richiesto dal difensore del Consorzio, dalla data di trasmissione dei documenti oggetto di accesso agli atti, non avendo nelle more chiuso il procedimento amministrativo, quest'ultimo si è badato bene dal produrre documentazione di sorta atta a smentire il dato contestato in punto di carenze di requisiti autocertificati;
- ne discende un comportamento inerte e al contempo concludente da parte del Consorzio da cui poter pacificamente inferire che:
 1. l'istanza, così come corredata dall'autodichiarazione in atti, è del tutto inidonea a determinare la scrivente a dare impulso al procedimento di autorizzazione, incaricando l'Asl Bat ai fini della verifica dei requisiti;
 2. i dati sinora in possesso della scrivente relativi agli elenchi prodotti alla scrivente nel corso del 2023 debbono intendersi sostanzialmente atualizzati e confermati e la Scrivente non può che tenerne conto ai fini delle determinazioni di competenza;
 3. la paventata inerzia è espressiva al contempo della perdita di interesse a coltivare l'istanza di autorizzazione e accreditamento da parte del Consorzio in oggetto.

Per tutto quanto sopra osteso, documentato e asserito,

non può che addivenirsi ad una declaratoria di diniego della "Domanda di Autorizzazione all'esercizio e Istanza di Accredimento della Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, sita in Barletta (BT) alla via Andria, 192" trasmessa dal legale rappresentante del Consorzio Metropolis, a mezzo Pec del 07/10/2021 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14070 del 14/10/2021, a causa dell'assenza dei requisiti organizzativi minimi e, di conseguenza, ulteriori di cui ai R.R. n. 9/2016 s.m.i e 16/2019 s.m.i. necessari per l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento della struttura *de qua*.

SULLA MENDACITA' EX D.P.R. 445/2000 E SUI RELATIVI EFFETTI IN ORDINE ALLA DECLARATORIA DI DECADENZA DAL PARERE DI COMPATIBILITA'

- Alla luce delle emergenze in atti, è evidente la censurabilità della condotta del legale rappresentante

del Consorzio, ricorrendo nella specie tutti i necessari presupposti per l'applicazione dell'art. 75 del DPR 445/2000.

- nella specie, secondo il principio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e dunque, più in generale, della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento amministrativo comporta la decadenza e/o la revoca dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse;
- difatti, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, i ridetti provvedimenti in autotutela deriverebbero dalla dichiarazione inveritiera in sé, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante, senza peraltro che alcun margine discrezionale sia riconoscibile al riguardo in capo all'amministrazione (inter alia Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001).
- **Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera", nell'ambito della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione e comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio.**

Per l'effetto:

- atteso che il parere di compatibilità rilasciato con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/03/2018 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 25/06/2020 incide sul fabbisogno regionale e trova la sua *ratio* nella necessità di rispondere ad una richiesta assistenziale presente sul territorio nel *setting* di riferimento;
- non potendo riconoscersi un effetto prenotativo *sine die* al medesimo parere di compatibilità, trovando lo stesso limite temporale specifico nella l.r. 9/2017;
- rimarcato difatti che tale legge prevede la temporaneità del parere di compatibilità, attese le richiamate esigenze attuative della programmazione sanitaria regionale;
- rilevato in particolare che tale parere, in linea generale, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e che in caso di mancato rilascio di quest'ultima entro 120 gg dal parere regionale, il suo termine di validità è da considerarsi spirato alla scadenza del biennio calcolato a decorrere dalla scadenza del richiamato 120esimo giorno (art. 7 l.r. n. 9/2017);
- rimarcato altresì che ai fini del mantenimento della compatibilità è necessario che entro tale termine (biennio dalla realizzazione o biennio più 120 giorni) giunga alla scrivente una regolare istanza di autorizzazione all'esercizio con allegati il titolo attestante l'agibilità, **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente;**
- considerato, tuttavia, che nel caso di specie l'istanza di autorizzazione versata agli atti della scrivente è gravemente irregolare in quanto sfornita dei requisiti organizzativi;
- considerato difatti che la medesima istanza è corroborata da una autodichiarazione inveritiera che di per sé comporta la decadenza *dall'utilitas* conseguita per effetto del mendacio (ossia la permanenza del parere di compatibilità);
- ritenuto che la decadenza, come arguito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, si caratterizza per il **"vizio individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto"**(v. *ex multis* Ad. Plen. 12/2020);
- preso atto altresì della genericità delle osservazioni mosse dal Consorzio in sede di controdeduzioni, dei mancati riscontri all'Asl BT e alla scrivente in sede di plurime richieste istruttorie finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti, del generalizzato silenzio documentale anche in ordine alle doglianze relative all'insussistenza dei requisiti organizzativi nelle diverse strutture recanti gli stessi nominativi di personale di quella in contestazione;
- considerato che tali argomenti depongono tutti per la perdita di interesse rispetto a un'istanza di autorizzazione all'esercizio preordinatamente versata in assenza dei presupposti di legge e al solo fine

- di non far spirare il termine di validità del parere di compatibilità;
- ritenuto pertanto che una legittimazione di tale condotta produrrebbe l'effetto di snaturare la *ratio* che presiede alla scadenza del parere di compatibilità, così come tracciata dalla normativa vigente e ricostruita nel presente atto;
 - vista pertanto la gravità del mendacio che inficia originariamente l'istanza di cui trattasi e dovendo quest'ultima essere reiettata;
 - ritenuto altresì che una nuova istanza di autorizzazione all'esercizio, anche laddove ad oggi correttamente riversata, sarebbe da considerarsi tardiva, atteso che nelle more è da intendersi decorso il termine di validità del parere di compatibilità;
 - **rimarcato pertanto che l'inevitabile declaratoria di diniego dell'istanza di autorizzazione all'esercizio avanzata dal Consorzio travolge indefettibilmente la già rilasciata compatibilità, dovendo il fabbisogno essere rimesso nella disponibilità di eventuali soggetti interessati e meritevoli, in linea con le necessità attuative della programmazione sanitaria regionale e dell'approvvigionamento assistenziale da offrire sui territori agli assistiti;**

Richiamate integralmente tutte le ragioni, osservazioni, argomentazioni e deduzioni presenti nelle prefate note prot. n. 500531 del 14/10/2024 e n. 550174 del 08/11/2024, nonché nel presente atto così come riferite alla struttura *de qua* e ribadito che la sussistenza (e la permanenza), tra gli altri, dei requisiti organizzativi minimi e specifici di cui ai R.R. n. 9/2016 s.m.i. è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, dunque, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di:

- rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- per l'effetto dichiarare nei confronti di METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 111 del 28/03/2018, confermato con D.D. n. 155 del 25/06/2020 per la "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 s.m.i., sita in Barletta (BT) alla Via Andria n. 192.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DETERMINA

- Di rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- per l'effetto dichiarare nei confronti di METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 111 del 28/03/2018, confermato con D.D. n. 155 del 25/06/2020, per la "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 s.m.i., sita in Barletta (BT) alla Via Andria n. 192.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS METROPOLIS con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Barletta (BT)

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 24 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Paolo Avitto

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro